

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO  
ROMA



SEZIONE TERZA BIS

Registro Ordinanze: 1589 / 09  
Registro Generale: 2326/2009

nelle persone dei Signori:

**EVASIO SPERANZA** Presidente  
**MASSIMO LUCIANO CALVERI** Cons.  
**PIERINA BIANCOFIORE** Cons., relatore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2009

Vieto il ricorso 2326/2009 proposto da:

rappresentati e difesi da:

*SELVAGGI AVV. MARCO*  
*ROSSI AVV. FABIO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIA NOMENTANA, 76*  
*presso*  
*SELVAGGI AVV. MARCO*

**contro**

*MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*  
rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO  
con domicilio eletto in ROMA  
VIA DEI PORTOGHESI, 12  
presso la sua sede;



**per l'annullamento**

- della circolare n. 4/09 recante: iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alla scuole di ogni ordine e grado riguardanti l'anno scolastico 2009/2010;
- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**

Nominato relatore il Consigliere Pierina BIANCOFIORE e uditi alla Camera di Consiglio del 6 Aprile 2009 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso appare *prima facie* fondato avuto riguardo alla censura con cui i ricorrenti fanno valere che la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 15 gennaio 2009, n. 4, nella parte in cui stabilisce che in sede di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado "le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico (inglese potenziato)", appare delineare una disciplina dell'istituto del cd. "inglese potenziato" in assenza della disciplina di dettaglio da adottarsi con norma regolamentare ancora in corso;

Rilevato che, pertanto, l'Amministrazione dell'istruzione dovrà riesaminare la predetta Circolare n. 4 del 2009 nella parte in cui, in assenza della anzidetta

adozione della disposizione regolamentare, non ha disposto che, pur permanendo la rilevanza dell'insegnamento della lingua inglese, le famiglie possano continuare a scegliere anche l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria diversa dall'inglese, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

**P.Q.M.**

Accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame;  
Spese al definitivo (Ric. n. 2326/2009).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catanzaro, li 6 aprile 2009

IL GIUDICE EST.

*Milano*

IL PRESIDENTE  
*Spina*



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN COPIA  
07-04-09

*Scilli*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

07-04-09

M. Sc. Univ. Ricerca - ADU. Sc. Sc.

*Scilli*